



CITTA' DI PORTO VIRO

COPIA

Estratto del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 18 del 29-04-2016	OGGETTO: Determinazione delle aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016.
-------------------------	--

L'anno *duemilasedici* addi *ventinove* del mese di *aprile* alle ore *17:00* nella sala delle adunanze consiliari di Porto Viro, previo avviso scritto redatto e notificato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Com.le, è convocato il Consiglio Comunale in sessione *Ordinaria* ed in seduta *Pubblica* di *Prima* convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano:

	Cognome e nome del Sindaco e dei Consiglieri	Presenza		Cognome e nome dei Consiglieri	Presenza
1	Giacon Thomas	P	10	Boscarato Luca	P
2	Gennari Silvia	P	11	Ferrari Rita	P
3	Tessarini Marialaura	P	12	Franzoso Paolo	A
4	Tortello Roberto	A	13	Mancin Dorianò	P
5	Finessi Maurizio	A	14	Luppi Roberto	P
6	Palli Alessandro	P	15	Veronese Maura	P
7	Azzalin Tania	P	16	Crepaldi Sante	P
8	Bovolenta Raffaella	P	17	Tessarini Alessia	P
9	Vianello Ivano	P	18		

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Ernesto Boniolo.

Il sig. Vianello Ivano nella sua veste di Presidente, chiamati a scrutatori i sigg.:

Boscarato Luca

Ferrari Rita

Crepaldi Sante

e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Presidente passa la parola al **Sindaco**: Per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota IMU quest'anno l'aliquota rimane invariata, pari al 10 per mille; abbiamo comunque una diminuzione dovuta anche alle operazioni fatte in modo positivo dallo Stato centrale, in quanto siamo scomputati per quanto riguarda il pagamento delle IMU concernenti i terreni agricoli dei coltivatori diretti, che incide circa su 132 mila euro in meno di pagamento da parte dei contribuenti e quindi 132 mila euro in meno per le entrate da parte del Comune. Queste cifre mancanti dovrebbero, dico dovrebbero perché al momento ad oggi non abbiamo la certezza, essere compensate dal Governo centrale che dovrebbe compensare le minori entrate dell'IMU e della TASI a tutti i Comuni. Ad oggi questo non è avvenuto, di fatto abbiamo, lo vedremo dopo quando illustrerò i punti successivi, un Fondo dei trasferimenti dello Stato pari a un milione e 600 mila, con una cifra che si aggira intorno agli 800 mila euro, poi sarò più preciso sui numeri, di minori entrate da parte del Governo, sperando che la cosa possa essere recuperata entro l'anno. Di fatto quest'anno ragioneremo su un bilancio che avrà ad oggi 500 mila euro in meno rispetto al 2014, proprio per la differenza non compensata attualmente dal Governo.

Anche qua naturalmente si sentirà dire che avevamo promesso la diminuzione dell'IMU, è tutto vero, tutto vero, ci sono scritti sui punti programmatici, ma sottolineo che abbiamo ancora tre anni e il nostro obiettivo principale è quello di diminuire le tasse, lo faremo in qualsiasi modo possibile, stiamo lavorando sulla strada giusta, e quindi l'impegno preso con i cittadini scadrà nel momento in cui si andrà a nuove elezioni amministrative; se allora non avremo fatto quanto promesso saranno i cittadini a valutare, fino ad allora credo che ci sia il beneficio di inventario, perché fino all'ultimo giorno che noi amministreremo avremo la possibilità di ottemperare e quindi raggiungere gli obiettivi prefissati. Questi sono obiettivi fondamentali, naturalmente tutto incide anche sul fatto che le spese sono aumentate, le entrate sono diminuite e di conseguenza gli unici soldi che il Comune ha a disposizione sono quelli delle entrate tributarie; diversamente non ci sono altre entrate, ne parlavo anche stamattina con un Consigliere comunale di minoranza, che a differenza di dieci anni fa il Comune non beneficia più di un milione di euro, un miliardo di vecchie lire, o 500 mila euro, adesso non ricordo, beneficiato dalla fusione di Donada e Contarina; naturalmente una precedente Amministrazione del '96 aveva portato avanti la fusione, ne ha beneficiato chi è venuto dopo, di fatto da quando ci siamo noi questi soldi non ci sono più e incidono pesantemente sul bilancio. Credo che i vari Amministratori, e non voglio dire che siamo bravi, dico solo che stiamo amministrando bene, si vede anche da come vengono gestiti i conti pubblici nel momento in cui c'è difficoltà economica, perché credo che i bravi si vedano nel momento in cui i soldi non ci sono.

Non avendo nessuno chiesto di intervenire,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge 214/2011, è stata istituita l'Imposta Municipale Propria "IMU" a decorrere, in via sperimentale, dal 2012;
- che la legge n. 147/2013 ha trasformato l'Imposta Municipale Propria da sperimentale a definitiva;
- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che l'articolo 1, comma 703, della Legge n. 147/2013 precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

CONSIDERATO che il presupposto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) consiste nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/92), con esclusione dei fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 708, della legge 147/2013);

Richiamato l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 che dispone quanto segue:

- Comma 6: "L'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento: I comuni con deliberazione del consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'Art. 52 del D. Lgs. 446/97, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali"
- Comma 7: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni, possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";

ATTESO:

- che l'articolo 1, comma 707, lettera a) punto 2, stabilisce che l'Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione di cui ai commi 7 e 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss. mm. ii.;
- che l'articolo 1, comma 708 della Legge n. 147/2013 stabilisce l'esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
- che l'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 stabilisce che "E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";
- che l'articolo 1, comma 380, lettera g) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 stabilisce che "I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";
- che la suddetta detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 si applica anche alle unita immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 12 quinquies del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26/04/2012, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

DATO ATTO che la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

RITENUTO di confermare per l'anno 2016, per far fronte alle esigenze di bilancio, le medesime aliquote vigenti nella anno 2015:

- una aliquota base nella misura del 1,0 per cento,
- una aliquota per l'abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 con relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento;
- aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento per le abitazioni (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate), concesse dai proprietari in locazione a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni stabilite negli accordi territoriali di cui al commi 3 e 4 dell'art. 2 della Legge n. 431/1998 (c.d. affitti concordati);

CONSIDERATO che l'articolo 10 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) – componente Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di

Consiglio comunale n. 39 in data 06/08/2014, prevede di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

PRESO ATTO che la Legge n. 208/2015 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto le seguenti novità in materia di Imposta Municipale Propria (IMU):

- Abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale, purché il contratto sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia, il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative delle categorie catastali A1, A8 e A9. La presenza del requisito del comodato registrato dovrà essere attestato mediante la presentazione di apposita dichiarazione IMU sul modello ministeriale.
- Esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- Riduzione al 75% dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Per ottenere la predetta agevolazione dovrà essere presentata apposita dichiarazione IMU attestante il requisito agevolativo.
- Determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie D e E, secondo stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, escludendo dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati);

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e ss.mm. e che tale invio deve essere effettuato dal Comune entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTI:

- il decreto del Ministro dell'Interno in data 01/03/2016 che ha disposto il differimento al 30/04/2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;
- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Fiscalità Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'articolo 153 del D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Mancin, Luppi, Veronese, Crepaldi, Tessarin A.) , espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di confermare le medesime aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria vigenti nell'anno 2015 anche per l'anno 2016 come segue:

- 1,0 per cento: aliquota base;
- 0,5 per cento : abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- 0,76 per cento per le abitazioni (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate), concesse dai proprietari in locazione a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale , alle condizioni stabilite negli accordi territoriali di cui al commi 3 e 4 dell'art. 2 della Legge n. 431/1998 (c.d. affitti concordati);

2) Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale delle categorie A1, A8 e A9. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari purché non esenti in quanto alloggi sociali;

3) Di dare atto che tali aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2016;

4) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), legge 24 dicembre 2012 n. 228, e riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

5) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio relativi alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria, si rimanda al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta approvato con Deliberazione Consiliare n. 39 del 06/08/2014 e successive modificazioni;

6) Di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la relativa pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis, del D. L. 06/12/2012 n. 201 convertito in legge 22/12/2011, n. 214, come modificato dal D.L. n. 35 del 08/04/2013;

7) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU proposta del Presidente,

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Mancin, Luppi, Veronese, Crepaldi, Tessarin A.) , espressi per alzata di mano dai 14 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Allegati:

- Pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;
- Parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 153 del TUEL 267/2000;

IL Presidente
F.to Vianello Ivano

Il Segretario Generale
F.to Boniolo Ernesto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del messo certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato all'Albo del Comune, il giorno 13-05-2016

Il Vice Segretario
F.to Luni Marco

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che l'avanti esteso verbale è stato pubblicato all'Albo del Comune per 15 gg. consecutivi e liberi senza opposizioni o reclami.

Il Vice Segretario
F.to Luni Marco

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-05-2016
per avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Porto Viro, li.....

Il Segretario Generale
F.to Boniolo Ernesto

Copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Porto Viro, li

13 MAG, 2016



Il Funzionario Incaricato

[Handwritten signature]
